



**UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO**  
PROVINCIA DI VITERBO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA RISCOSSIONE DEI CANONI  
DECRETO R.C. n. 802/1938**

*Approvato dal Consiglio Universitario con deliberazione n. 2 del 19/04/2017 e integrato con deliberazione n. 7 del 05/05/2017*

*Publicato all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 12/05/2017 al 27/05/2017, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 18.08.2000 n. 267*

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato dall'Ente nell'ambito della propria autonomia, così come individuata dall'art. 1 dello Statuto vigente, disciplina la riscossione di canoni, a favore della Università Agraria di Vejano, gravanti sui terreni individuati nel Decreto del Regio Commissario agli Usi Civici n. 802 del 31/12/138, siti nell'ambito del territorio del Comune di Vejano.
2. Il profilo giuridico del gravame è quello di canone di natura enfiteutica a favore della Università Agraria di Vejano, derivante dall'affrancazione degli usi civici di pascolo, semina e legnatico
3. Il regolamento è emanato al fine di disciplinare in modo organico le modalità di riscossione, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Con l'acronimo *U.A.* si intende l'Università Agraria di Vejano, mentre con il termine *Utente* si intende il soggetto passivo così come definito nell'art. 3 del presente regolamento. Per *terreno gravato* si intende ogni particella catastale riferibile ai terreni individuati nel Decreto richiamato al comma 1.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. *L'identificazione dei terreni gravati da canone di cui al presente regolamento, è effettuata sulle risultanze - in ordine alla corrispondenza e agli estimi – della Perizia elaborata dal Perito Demaniale nominato dalla Regione Lazio per il territorio di Vejano. (\*)*

### **Articolo 2**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto del canone di natura enfiteutica è il possesso e/o la detenzione a qualsiasi titolo di terreni compresi fra quelli indicati al comma 1 dell'art. 1.
2. Non è opponibile la non conoscenza del gravame vista la pubblicità del Decreto n. 802/1938 avvenuta con la sua Trascrizione presso la Conservatoria delle Ipoteche di Viterbo in data 29 marzo 1939 – XVII al registro generale d'ordine Vol. 435 n. 1509 – Registro particolare n. 1159 n. 1182
3. Il canone è calcolato per ciascuna particella catastale e non è frazionabile.

### **Articolo 3**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è colui che possieda o detenga a qualsiasi titolo, terreni compresi fra quelli indicati al comma 1 dell'art. 1.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione sorgente ai sensi del comma 2 dell'art. 2.
3. A prescindere dal periodo di possesso o detenzione, è considerato soggetto passivo colui che risulta possessore o detentore del terreno gravato al momento dell'emissione dell'avviso di pagamento, non potendo pertanto opporre alla U.A. nessuna limitazione temporale per i canoni maturati e/o maturandi, fatta salva la prescrizione quinquennale di legge.
4. Coloro che, anche successivamente all'emissione del o degli avvisi di pagamento, acquistano diritti reali di godimento sui terreni gravati, sono tenuti in solido con il cedente

al pagamento dei canoni pregressi eventualmente non pagati, richiamando il contenuto del comma 2 dell'art. 2.

5. E' ammessa l'intestazione delle Utenze ad unico soggetto o a soggetti diversi dalle risultanze catastali previa presentazione di specifica documentazione o previo rilascio di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 su modello reso disponibile dalla U.A.

6. In caso di riscontro in base alle risultanze catastali, di utente deceduto è soggetto passivo l'erede legittimo.

#### **Articolo 4** **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è l'Università Agraria di Vejano relativamente ai terreni o agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio individuato dal Decreto richiamato al comma 1 dell'art. 1.

#### **Articolo 5** **CANONE**

1. Richiamato il disposto della delibera del Consiglio Universitario n. 16 del 9/9/2015 e le motivazioni in essa contenute, il canone è calcolato sui metri quadrati di superficie.

#### **Articolo 6** **VERSAMENTO**

1. i canoni del presente Regolamento vengono riscossi dalla U.A. che provvede ad inviare agli Utenti gli Avvisi di Pagamento.

2. Il versamento dei canoni è effettuato in una unica soluzione entro la scadenza indicata nell'Avviso di Pagamento emesso dalla U.A. ed in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

3. Il versamento dei canoni è effettuato presso accesso diretto al Tesoriere della U.A., presentando l'Avviso di Pagamento ricevuto oppure mediante bonifico o accredito bancario sul c/c di tesoreria i cui estremi devono sempre essere indicati nel medesimo Avviso di Pagamento.

4. Previa istanza su modello reso disponibile dall'Ente, è possibile richiedere presso gli uffici della U.A. la rateizzazione del dovuto per importi uguali o superiori ad € 150,00 (euro centocinquanta/00).

5. La rateizzazione può essere concessa da un minimo di tre rate ad un massimo di dodici rate mensili, con applicazione del tasso legale di interesse più 1 punto percentuale.

#### **Articolo 7** **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con proprio atto, la Giunta Universitaria designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere ogni tipologia di provvedimenti afferenti a tali attività.

#### **Articolo 8** **ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, l' U.A., per le particelle catastali sulle quali insistono unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie gravata da canone quella rilevabile dal Nuovo Catasto Terreni – anche con ricerca storica - per le medesime particelle.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi di versamento del canone, il funzionario responsabile può richiedere dati e notizie oltre che all'Utente interessato ed ai confinanti, ad uffici pubblici ovvero avvalendosi anche di consulenti esterni, questi ultimi esclusivamente con incarico deliberato dalla Giunta Universitaria.
3. In caso di mancata collaborazione dell'Utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, l'U.A. provvederà alla notifica di apposito atto di sollecito, rettifica o d'ufficio, comprensivo del canone dovuto o del maggior canone dovuto, oltre che agli interessi e delle sanzioni e delle spese.
5. Ogni atto deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile nominato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
6. Gli avvisi, i solleciti o qualsiasi ulteriore atto emesso a firma del funzionario responsabile, relativo ai canoni disciplinati dal presente regolamento possono riguardare congiuntamente anche altre tipologie di canoni per le quali gli uffici dell'Ente riscontrano la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, al fine di ottimizzare la gestione delle entrate secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

### **Articolo 9**

#### **ESECUZIONE FORZATA**

1. L'esecuzione forzata, secondo la legge italiana, è il soddisfacimento, attuato in modo coatto, del diritto del creditore nei confronti di un soggetto debitore.
2. L'U.A. riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento degli avvisi di pagamento dei canoni, notificherà in prima istanza all'Utente moroso un Sollecito di pagamento, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, calcolate secondo il successivo art. 10.
3. Per le somme così liquidate se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sarà effettuata la riscossione coattiva in ogni forma secondo le modalità consentite dalle normative vigenti

### **Articolo 10**

#### **SANZIONI, INTERESSI, SPESE E DIRITTI (\*)**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dall'avviso di pagamento, si applica la sanzione del dieci per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione non si applica.

3. La sanzione di cui al comma 1 è aumentata al trenta per cento se, entro il termine di pagamento indicato nel sollecito, non interviene acquiescenza dell'Utente, con pagamento di tutte le somme indicate nell'avviso.

4. Sulle somme dovute per i canoni non versati alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori al tasso d'interesse legale in vigore aumentato di 2,5 punti percentuali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Ai Solleciti di pagamento si applicano le modalità di pagamento indicate al precedente art. 6 commi 3, 4 e 5.

6. *Per ogni utente vengono addebitati diritti di emissione e il rimborso delle spese di notifica degli atti come stabilito con atto della Giunta Universitaria. (\*)*

### **Articolo 11** **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'Utente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Articolo 12** **CONTENZIOSO**

1. Attraverso una istanza di autotutela (anche detto ricorso in autotutela) l'Utente può segnalare agli uffici dell'Ente eventuali errori o illegittimità presenti negli atti a questi notificati, consentendo loro di revocarli e di correggere eventuali inesattezze.

2. Ai sensi dell'art. 7 spetta al Funzionario Responsabile esaminare e nell'eventualità, provvedere ad emettere lo sgravio in accoglimento delle istanze indicate al precedente comma 1.

3. In caso di procedimenti legali avviati ai sensi del precedente art. 7, fatto salvo quanto dettato dai precedenti commi 1 e 2, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

### **Articolo 13** **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

**(\*) Modifiche approvate con delibera del C.U. n. 7 del 05/05/2017**

\*\*\*\*\*